



**ORDINE
MAURIZIANO**

**REGIONE
PIEMONTE**

**CONVENZIONE
TRA
L'ORDINE MAURIZIANO E LA REGIONE PIEMONTE**

Tra

la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale on. Enzo Ghigo, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Giunta Regionale del Piemonte in Torino, P.zza Castello n. 165,

e

l'Ordine Mauriziano, in persona del Commissario Straordinario Prefetto Anna Maria D'Ascenzo, nominata con DD.P.R. 19.09.2003, 9 aprile 2003, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale dell'Ordine Mauriziano in Torino, Via Magellano, 1,

premessi

- Che l'Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino e l'Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo, concesso dalla Fondazione per la Ricerca e cura del Cancro – Onlus in comodato d'uso, regolato da apposita convenzione, all'Ordine Mauriziano, ai sensi e per gli effetti della legge 833/78 e della legge regionale n° 61/1997, sono stati equiparati ai fini dell'erogazione dell'assistenza ospedaliera agli ospedali di diretta gestione pubblica;
- Che l'Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo, (autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 1999, n. 53-28549), con Deliberazione di Giunta Regionale n. 48-9824 del 30 giugno 2003 con la quale è stato approvato il "progetto organizzativo della rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta", è stato indicato come Polo Oncologico, con afferenza all'intero territorio regionale per le specialità dallo stesso trattate;
- Che l'Ospedale Umberto I di Torino è struttura compresa nel polo oncologico Torino EST;
- Che l'Ospedale Umberto I di Torino, collocato dalla l.r. n. 61/97 tra gli Ospedali della rete regionale, è caratterizzato da funzioni di alta complessità tecnico funzionale e dal trattamento di casi, in relazione alle specialità presenti, che lo rendono equiparabile ad una Azienda Sanitaria Ospedaliera. Oltre all'ambito di riferimento nazionale e regionale, considerata la collocazione territoriale, si configura anche come presidio ospedaliero di riferimento dell'ASL 1;
- Che il D.lgs n. 502/92 e s.m.i, all'art. 4, comma 12 così recita: "*Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto dell'attività dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale è regolamentato con le modalità previste dal presente articolo*";

- Che la legge regionale n° 8/1995, all'art. 2, comma 4 - Finanziamento delle Aziende ospedaliere, prevede che *"Le disposizioni contenute ai commi 1, 2 e 3 sono estese, in quanto applicabili, anche agli Istituti ed Enti che esercitano l'assistenza ospedaliera, che le leggi nazionali e regionali individuano come facenti parte della rete pubblica regionale. Le disposizioni contenute nel presente articolo, nonché all'art. 7, si applicano anche agli Ospedali dell'Ordine Mauriziano....."*;
- Che il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con cui sono state dettate le norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale, definisce, all'art. 8-bis, che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza, di cui all'art. 1 D.Lgs. citato, avvalendosi dei Presidi direttamente gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies;
- Che l'articolo 1, comma 18, del succitato D.Lgs. 229/99, recita *"Le Istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'art.4 comma 12, alla realizzazione dei doveri istituzionali di solidarietà dando attuazione al pluralismo etico culturale dei servizi alla persona ..."*;
- Che la deliberazione di Giunta Regionale 8 luglio 2002, n. 39-6552, all'allegato 1, stabilisce che nel contesto di programmazione operativa a livello locale, ascritto al quadrante o alla sub area, nel quale vengono assunte le occorrenti decisioni tenuto conto dei bisogni da soddisfare, devono essere considerate le valutazioni integrate sulle specialità e tipologie di prestazioni soddisfatte dagli erogatori privati provvisoriamente accreditati e dai presidi ex artt. 41, 42 e 43 della legge 833/78 che interagiscono con gli erogatori pubblici, e che le valutazioni devono operare in un contesto nel quale gli erogatori privati e pubblici interagiscono in modo coordinato e paritario evitando sovrapposizioni, duplicazioni e diseconomie di gestione del servizio sanitario regionale.
- Che con Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 26 maggio 2003, n. 34-9460 si è approvato un protocollo di intesa tra Regione Piemonte e Ordine Mauriziano nel quale vengono definiti il percorso e gli interventi reciproci reputati utili alla soluzione delle problematiche esistenti e rimanda a successivo provvedimento l'approvazione delle convenzioni specifiche;
- Che con deliberazione del commissario straordinario dell'Ordine Mauriziano n. 315/2003 del 4.6.2003 si è recepito integralmente tale protocollo;
- Che con nota del 24.09.2003 prot. 3/2108/E/Enti/Mauriz (7) IL Ministero dell'Interno, autorità vigilante ai sensi dell'art. 7 legge 1596/1962, ha comunicato la propria autorizzazione alla sottoscrizione del protocollo, indicando alcune precisazioni;

- Che tali precisazioni sono state recepite dall'Ordine Mauriziano con deliberazione commissariale n. 674 dell' 11 novembre 2003;
 - Che la Giunta Regionale del Piemonte, con deliberazione n. 57-11013 del 17 novembre 2003 ha recepito le integrazioni e modificazioni di cui alla delibera del Commissario Straordinario succitata;
 - Che il Protocollo di Intesa è stato sottoscritto in data 9 dicembre 2003;
 - Che in ottemperanza alle previsioni del protocollo sopra menzionato, si rende necessario stipulare apposita convenzione tra la Regione Piemonte e l'Ordine Mauriziano, che recepisca i principi condivisi dalle parti e disciplini lo svolgimento dell'attività sanitaria da parte dell'Ospedale Umberto I di Torino e dell'Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo;
- si conviene quanto segue:

Art. 1

Il Servizio Sanitario Regionale del Piemonte si avvale dell'ospedale Umberto I di Torino e dell'Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo per l'assistenza sanitaria ai cittadini nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti.

Le strutture suddette assicurano lo svolgimento dell'attività sanitaria con organizzazione strutturale, tecnologica e funzionale conforme a quella prevista dalle leggi nazionali e regionali per gli ospedali pubblici.

L'attività libero professionale nonché l'eventuale maggior comfort alberghiero saranno organizzati sulla base della normativa e relative indicazioni attuative nazionali e regionali vigenti.

Le parti identificano il miglioramento della qualità delle attività sanitarie quale obiettivo primario da perseguire e, con spirito di piena collaborazione; l'Ordine Mauriziano si impegna a sviluppare un sistema aziendale di miglioramento della qualità ed appropriatezza delle prestazioni che monitorizzi le diverse variabili della qualità stessa, e comunque in coerenza con le direttive regionali in materia.

In questo ambito l'Ordine Mauriziano, all'atto dell'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, predispone ed attua iniziative finalizzate alla continua formazione ed aggiornamento professionale del personale.

Art. 2

Le parti convengono in via programmatica che le valutazioni di programmazione operative a livello locale, e di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 8 luglio 2002 n. 39-6552, avranno come riferimento la distribuzione delle funzioni di ricovero e di supporto risultanti dalle **tabelle A) e B)**. Eventuali variazioni, preventivamente concordate a livello di quadrante o sub area, saranno recepite mediante protocolli aggiuntivi ad integrazione dei contenuti del presente atto.

Art. 3

Il piano di attività annuale, nella forma prevista per le strutture pubbliche, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 12.12.1997 n. 61, viene adottato in aderenza alla programmazione operativa a livello locale, ascritta al quadrante o sub area di riferimento.

In tale contesto sono adottati gli indirizzi per la razionalizzazione delle attività ed il recupero di efficienza gestionale nonché il percorso di determinazione dell'appropriatezza per tipologia di prestazione.

Le attività dell'ospedale Umberto I di Torino e dell'Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo sono sottoposte ai controlli ed al monitoraggio previsti dalla normativa regionale con particolare riferimento alla qualità dell'assistenza ed all'appropriatezza delle prestazioni rese.

L'attività di ricovero e cura, l'erogazione di prestazioni ambulatoriali dovranno rispettare la normativa, nonché le modalità procedurali definite sia a livello nazionale che regionale per gli ospedali pubblici.

Art. 4

Nel caso di sospensione dell'attività di ricovero e cura, di attività specialistica o di servizi essenziali dovuti a qualsiasi causa, l'Ordine Mauriziano è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione e alle ASL interessate territorialmente.

La Regione, recepite le necessarie valutazioni delle Aziende Sanitarie del quadrante, può autorizzare l'Ordine Mauriziano ad avvalersi, in via sostitutiva, dei servizi di altre strutture, pubbliche o provvisoriamente accreditate, fissando un termine per il ripristino dell'attività sospesa.

L'Ordine Mauriziano per l'ospedale Umberto I e per l'Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo, in quanto strutture equiparate, si impegna a dare attuazione a quanto previsto dalla D.C.R. 616- 3149 del 22 febbraio 2000, secondo le modalità, i tempi e le forme previsti per gli ospedali pubblici di diretta gestione ed il relativo conseguente accreditamento definitivo avverrà secondo i termini per essi previsti.

Art. 5

I criteri per la determinazione del budget annuale, ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs 229/99, fanno riferimento al piano di attività, di cui all'art. 3 che precede, al volume massimo di prestazioni ed alle modalità di remunerazione degli eventuali volumi di prestazioni eccedenti.

Il finanziamento globale delle strutture è individuato per macro-attività, (ricoveri, prestazioni ambulatoriali ed emergenza) al fine di formalizzare il budget annuale.

La Regione attiva un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali.

Le modalità procedurali per l'applicazione delle tariffe, nonché i valori, sono quelli previsti per le prestazioni sanitarie rese dagli Istituti pubblici.

La remunerazione, per le prestazioni effettuate in favore di cittadini non residenti in Piemonte, è quella prevista in ambito regionale. Nel caso in cui, nell'ambito della compensazione della mobilità sanitaria interregionale fossero previsti abbattimenti tariffari, gli stessi saranno applicati per le prestazioni erogate dall'ospedale Umberto I di Torino e dall' Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo.

Art. 6

Alla copertura delle spese di gestione e di investimento per il potenziamento ed il raggiungimento delle attività previste dal piano di attività dell'ospedale Umberto I di Torino e dall' Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo, concorrono gli introiti derivanti dal pagamento, sulla base delle tariffe definite dalla Giunta Regionale, delle prestazioni erogate.

Le attività per le quali non esiste tariffa, purché espressamente attribuite a ciascuna struttura con provvedimento regionale, sono finanziate a budget.

La Regione, fatto salvo il principio di cui al 1° comma del presente articolo, sulla base di documentata richiesta, valuta la possibilità di concedere ulteriori contributi in conto capitale in favore dell'Ordine Mauriziano per particolari iniziative di investimento finalizzate alla realizzazione di opere di adeguamenti strutturali, impiantistici e di manutenzione straordinaria dell'ospedale Umberto I di Torino.

Art. 7

La Regione Piemonte, sulla base di quanto attribuito ai sensi dell'art. 5 che precede, versa un acconto mensile con gli stessi termini di erogazione stabiliti per le Aziende Ospedaliere regionali.

Art. 8

La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2006 e potrà essere integrata, qualora intervengano sostanziali modifiche nell'organizzazione dell'ospedale Umberto I di Torino e dall' Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo.

Le parti potranno convenire di comune accordo, mediante protocolli aggiuntivi, eventuali variazioni dei contenuti della presente convenzione.

Art. 9.

Le parti, preso atto sia del ruolo di ospedale generale di riferimento all'interno dell'A.S.L. 1 dell'ospedale Umberto I di Torino, sia dello sviluppo della capacità di erogazione di prestazioni oncologiche da parte dell'Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo a seguito dell'ampliamento dell'Istituto - e il suo conseguente ruolo all'interno della rete oncologica -, anche

al precipuo fine di consentire la piena attuazione degli interventi mirati al risanamento dell'Ente Ordine Mauriziano in corso di adozione da parte dell'organo commissariale, convengono espressamente quanto segue:

- Che, in attuazione del precedente art. 5, le assegnazioni economiche riconosciute all'ospedale Umberto I° nell'anno 2002 (pari a 120.302.000,00 di €, compresi 6.972.168,00 di € quale finanziamento a budget per il DEA) vengano confermate annualmente nel periodo 2003 - 2006;
- Di dare atto che il DEA operante presso l'Ospedale Umberto 1° è riconosciuto quale DEA di secondo livello;
- Che, presso l'Ospedale Umberto I° e fino all'entrata in funzione dell'Ospedale Valletta dell'ASL 1 di Torino, sono attivati n° 35 posti letto di lungodegenza, codice 60, e n. 15 posti letto di RRF di secondo livello, codice 56;
- Di dare atto che per l'Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo, attualmente organizzato con una dotazione di 75 posti letto, i volumi massimi delle prestazioni sanitarie per le funzioni oncologiche potranno subire una variazione in aumento, rispetto ai volumi dell'anno 2003, in seguito alla riorganizzazione della struttura, nell'ambito della razionalizzazione delle prestazioni oncologiche su tutto il territorio regionale. Nello specifico potranno essere considerate le attività di alcune discipline mediche e chirurgiche, che risultino carenti all'interno della rete oncologica del Piemonte e della Valle D'Aosta.
- Di dare altresì atto che l'Ordine Mauriziano per l'eventuale aumento della capacità produttiva dell'Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo, di cui al precedente capoverso, dovrà privilegiare nell'ambito delle procedure di copertura dei nuovi posti nell'organico, l'assunzione di personale mediante l'applicazione dell'istituto della mobilità nell'ambito della regione.

Art. 10

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito all'applicazione della convenzione, potranno essere deferite ad un Collegio arbitrale composto da un rappresentante per ciascuna delle parti e da un rappresentante designato di comune accordo tra le parti, ovvero in mancanza di tale accordo da un rappresentante designato dal Presidente del Tribunale.

Letto, confermato e sottoscritto in 2 copie, in Torino, il _____.

Il Presidente
della Giunta Regionale del Piemonte
Dr. Enzo GHIGO

Il Commissario Straordinario
dell'Ordine Mauriziano
Prefetto dr.ssa Anna Maria D'ASCENZO

Tabella A) **Ospedale Mauriziano Umberto I° di Torino****Distribuzione discipline e funzioni**

Codice disciplina	Descrizione disciplina
07	Cardiochirurgia
08	Cardiologia
09	Chirurgia generale
12	Chirurgia plastica
14	Chirurgia vascolare
18	Ematologia
19	Endocrinologia
26	Medicina generale / Medicina d'urgenza / Reumatologia / Immunologia clinica e allergologica
29	Nefrologia
31	Nido
32	Neurologia
35	Odontostomatologia
36	Ortopedia e Traumatologia – D.U.
37	Ostetricia-Ginecologia – D.U.
38	Otorinolaringoiatria
39	Pediatria
40	SPDC*
43	Urologia
49	Anestesia e Rianimazione / Terapia intensiva
50	Unità coronarica
56	Recupero e Riabilitazione funzionale
58	Gastroenterologia
60	Lungodegenza
61	Medicina Nucleare
62	Neonatologia
64	Oncologia
68	Pneumologia
70	Radioterapia
73	Terapia intensiva neonatale
75	Gravi cerebrolesioni acquisite
	Pronto soccorso

*Il Servizio di Psichiatria (SPDC) è gestito dall'Asl 1

Servizi e attività ambulatoriali	
69	Radiologia diagnostica
98	Laboratorio analisi / Anatomia patologica
	Poliambulatorio (afferiscono tutte le discipline presenti in tabella)
	Farmacia
	Fisica sanitaria

SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO:

Direzione generale e revisori
 Direzione Sanitaria
 Servizio Affari Generali
 OSVRU
 Servizio economico – finanziario
 Servizio economato e provveditorato
 Gestione patrimoniale
 Servizio personale
 Ufficio tecnico
 CED
 Servizio legale

Tabella B)

Istituto Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo**Distribuzione discipline e funzioni**

Codice disciplina	Descrizione disciplina	Descrizione funzioni
02	Day Hospital multispecialistico	
64	Oncologia – D.U.	Terapia antalgica
09	Chirurgia	Chirurgia oncologica, Dermochirurgia, Ginecologia
49	Anestesia e Rianimazione / Terapia intensiva	

Servizi e attività ambulatoriali	
58	Gastroenterologia
69	Radiologia diagnostica
70	Radioterapia
98	Laboratorio analisi / Anatomia Patologica / Immunologia / Antenna trasfusionale
	Farmacia
	Fisica sanitaria
	Direzione Sanitaria

I servizi generali (amministrativi e tecnici) sono trasversali con l'Ospedale Umberto I° di Torino